

D.U.V.R.I.

1. **PREMESSA**

Con il presente atto (il c.d. "**D.U.V.R.I. statico**") si è inteso, in primo luogo, predisporre il massimario delle misure preventive con le quali questo Ufficio ritiene di dover fronteggiare - ex-ante il loro verificarsi - le criticità ed i rischi, per i dipendenti dell'A.D. ed il personale interessato alle prestazioni, discendenti dalle attività che la Società porrà in essere in esecuzione del contratto in argomento.

Per inciso, le misure di protezione mirano alla tutela dei lavoratori (nell'ampia accezione di dipendenti civili e militari d'ogni ordine, grado e qualifica) coinvolti nelle prestazioni discendenti dalla esecuzione del contratto in parola, rispetto ai c.d. "danni da interferenza" originabili in conseguenza delle possibili azioni, omissioni, errori, ecc., che porrà in essere la Società (e/o subappaltanti), per il tramite dei suoi dipendenti, nel corso dell'attività esplicitante il servizio cui la stessa è obbligata verso l'A.D..

Il presente documento, più in particolare, include la valutazione dei rischi per il Personale dell'A.D. quali cagionabili dalla Società nel corso dell'erogazione del servizio e la misurazione dei connessi pericoli "da interferenza", evidenziata in apposita *check list*.

Il servizio oggetto del presente D.U.V.R.I. contempla le seguenti attività svolte presso l'Ente esecutore:

- effettuazione di interventi di manutenzione;
- controlli preliminari, verifiche constatazione guasti, sorveglianza tecnica e collaudo presso idonei spazi coperti, anche mediante l'utilizzo di banchi e attrezzature di prova dedicati;
- introduzione/scarico/movimentazione necessarie per l'espletamento delle attività di cui ai punti precedenti e gestione della viabilità generale;
- attività d'ufficio e lavori al videoterminale.

Il presente documento contiene, quindi, le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire alla Società una prima serie di dati di conoscenza - e di vincoli - sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26/1 lett. b. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Le integrazioni, ad hoc, a questo documento di valutazione, nei termini di informazioni/prescrizioni di maggiore dettaglio sui rischi della specifica realtà, saranno fornite - secondo le modalità attuative di cui si dirà dopo - da apposito documento di "esclusiva applicazione locale" che verrà redatto dall'Ente esecutore avente causa (c.d. "**D.U.V.R.I. dinamico**").

2. **FONTI NORMATIVE PRINCIPALI E NATURA GIURIDICA DEL D.U.V.R.I.**

Il presente Documento viene redatto in ossequio al dettato del "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al cit. D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Con il presente D.U.V.R.I. si è inteso imporre precisi obblighi di programmazione "minima" in capo alle varie figure risultanti Responsabili - ad eterogeneo titolo - della corretta attuazione delle statuizioni normative di cui al cit. T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto attiene sia a questa F.A. committente, sia all'Ente esecutore avente causa.

Per tali ultimo Ente periferico ("utente" del servizio) il D.U.V.R.I. statico rappresenta, pertanto, un documento di massima da cui far discendere un documento di maggiore dettaglio, attagliato al caso di specie e alla singola realtà infrastrutturale, logistica ed operativa. Documento, quest'ultimo, che prende, come si è anticipato, nome di "D.U.V.R.I. dinamico".

Quanto sopra si pone in ossequio all'art. 26/3° comma del citato T.U., così come modificato ed integrato dall'art. 16 del D.Lgs. n.106/2009 ("Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81") e, comunque, nell'ottica non di uno sterile appesantimento dell'iter burocratico dell'esecuzione contrattuale, quanto piuttosto affinché si possa operare, nel concreto, adoperando quelle minime, semplici e non onerose misure previste per legge che rendano sicura la "convivenza" fra due diverse "comunità lavorative" all'interno di un "unico territorio di lavoro".

La *ratio* ultima della normativa vigente, delle combinate disposizioni legislative che la contengono (e, finalmente, per il caso de quo dei discendenti D.U.V.R.I. statico e dinamici) è quella di fornire ai soggetti coinvolti:

- tutte le utili informazioni sui rischi generici e specifici degli ambienti in cui i medesimi operatori andranno a svolgere le rispettive attività;
- i dati sulle misure di prevenzione e di emergenza che andranno poste, di conseguenza, in essere.

In altri termini, il presente documento mira a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le parti per la valutazione dei rischi da interferenza e per la loro minimizzazione e/o eliminazione.

In quanto allegato al contratto questo D.U.V.R.I. è, di conseguenza, da intendersi quale documento tecnico avente la stessa natura e la stessa forza normativa speciale di Specifiche e Disciplinari tecnici.

Ne discende che la Società/Appaltatore deve, a sua volta, promuovere la cooperazione ed il coordinamento per attuare:

- le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti "i Lavoratori" procedendo a continue osmosi informative con l'Ente esecutore – al fine di eliminare i rischi (o, almeno, di minimizzarli) dovuti alle interferenze.

La Ditta aggiudicataria, in tale ottica, alla luce del dovere di corretta contraenza cui le parti debbono conformarsi, potrà eventualmente, anche durante l'esecuzione contrattuale, fornire proposte di modifica e/o di integrazione, al presente D.U.V.R.I. statico sulla scorta di sue specifiche informazioni relative ai rischi da interferenza.

A margine, va, inoltre, richiamato che la normativa in questione (il cit. T.U. sulla sicurezza) è andata ad incidere sul "Codice dei contratti pubblici" (il già citato D. Lgs. 163/2006), rispetto al quale ha mutato, in seguito alla Determinazione del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l'articolo 86 con l'introduzione del comma 3° ter che vieta di includere nel ribasso d'asta la componente del prezzo data dai costi per la sicurezza. Di tanto si è preso atto previamente alla redazione del presente documento amministrativo a carattere tecnico contrattuale.

3. RISCHI NON OGGETTO DEL D.U.V.R.I.

Il presente D.U.V.R.I. ha, dunque, ad oggetto le "interferenze" intese quali circostanze in cui venga ad aversi un "contatto rischioso" con riferimento non solo al personale interno e della Società (ed eventuali subappaltanti), ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa.

Per cui, interrelati i rischi presenti nei luoghi di lavoro con quelli derivanti dal futuro dinamico svolgersi del rapporto fondamentale negoziale, sono stati esclusi dal D.U.V.R.I. presente i "rischi propri dell'attività d'impresa assuntrice del servizio". Per essi resta, infatti, immutato in capo alla Società il dovere di redigere uno specifico documento programmatico e preventivo di valutazione e di minimizzazione del rischio cui obbligarsi verso questa A.D.. Parimenti non soggiacciono al presente documento - come sottolineato dalla già citata Determinazione del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - i rischi susseguenti a quelle attività aziendali che, quand'anche rappresentassero remote possibili origini di interferenza, vengano, comunque, ad essere realizzate in luoghi sottratti alla disponibilità del c.d. "Datore di lavoro committente" cioè a dire esterni, non messi a disposizione dall'Ente esecutore, mancando, in tali situazioni lavorative, il "contatto rischioso" fra le "popolazioni lavorative" della F.A. e "quelle" della Società.

4. MODALITÀ ATTUATIVE

Il presente documento dovrà essere oggetto di specifici incontri da tenersi fra la Società e il responsabile dell'Ente esecutore, sia al fine di permettere alle parti l'adozione di specifiche predisposizioni, sia anche per poter sviluppare ulteriori "condivisioni" in sede di predisposizione del D.U.V.R.I. dinamico che verrà redatto a cura dell'Ente esecutore stesso.

Con tali D.U.V.R.I. dinamico sarà cura, pertanto, dell'Ente esecutore provvedere a dare corso alla adozione di ulteriori misure di tipo aggiuntivo per la prevenzione e la protezione contro i rischi di interferenza.

Va precisato che il citato documento dinamico dovrà essere allegato al presente D.U.V.R.I. statico. Essi troveranno immediata e congiunta attuazione.

A tal proposito, a mezzo del presente documento, questo Ufficio intende oltremodo sensibilizzare il Comandante dell'Ente esecutore circa le Responsabilità dell'Amministrazione Difesa sul tema delle verifiche da eseguirsi con riguardo al rispetto da parte della Società della normativa sulla sicurezza dellavoro.

5. COSTI DELLA SICUREZZA PER LA ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

Le misure preventive, protettive, i dispositivi di protezione individuale, gli impianti di terra, i mezzi ed i servizi di protezione collettiva, le procedure previste dalle specifiche tecniche atte a garantire la sicurezza, nel presente D.U.V.R.I. vengono ad essere inquadrati quali fattispecie potenzialmente originanti costi della sicurezza da interferenza e, come tali, così sono state valutati.

Ciò in quanto, per il servizio richiesto nelle Condizioni Tecniche, le attività che pongono a contatto gli operatori della Società con il personale presente all'interno dell'Ente esecutore sono minime e a bassa criticità/rischio di indurre danni da interferenza per i secondi ad opera dei primi.

Le potenzialità di danno delle predette attività impongono, cioè, la sola adozione da parte della Società di accorgimenti a bassissima onerosità quali, a titolo esemplificativo:

- la delimitazione/interdizione di specifiche aree interessate da interventi manutentivi (in particolare ove gli stessi prevedano l'impiego di agenti chimici potenzialmente nocivi);
- la delimitazione/interdizione di aree di accesso/ viabilità connesse con le attività di introduzione/movimentazione/sgombero di mezzi, materiali, attrezzature e dispositivi vari;
- nei vari casi di cui sopra, l'utilizzo di adeguata segnaletica che evidenzii i possibili rischi da interferenza, ecc.

Al riguardo, si aggiunge che tutte le misure che eventualmente dovessero rendersi necessarie "in loco" e che, susseguentemente, imponessero ancorché minimi oneri di spesa (ad esempio: l'acquisto di un cartello con la scritta "interventi di riparazione/revisione in corso", piuttosto che di un analogo segnale che avvisi del "transito di mezzi" ovvero che inibisca l'accesso ai non addetti ai lavori) dovranno essere sostenute, in autonomia amministrativa, dall'Ente esecutore ed imputate agli specifici capitoli di bilancio della programmazione decentrata.

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Per l'attuazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto, antecedentemente all'inizio del servizio, un "*Verbale di cooperazione e coordinamento e Sopralluogo congiunto*" tra il rappresentante dell'Ente esecutore e della Società presso l'Ente esecutore, sede di svolgimento del servizio.

Detto verbale terrà conto dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio, ad eventuali nuove interferenze sopraggiunte nel corso dell'espletamento delle attività in concessione, e dovrà essere opportunamente integrato, al fine di individuare nuove idonee procedure da porre in atto per eliminare i rischi dovuti a dette interferenze.

a. **Rischi specifici dell'ambiente di lavoro.**

Di seguito sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni rischi presenti nell'ambiente di lavoro dell'Ente esecutore che potrebbero influire sulle attività in concessione.

Rischio: Elettrocuzione

Misure di prevenzione: controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell'uso. Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. Non sovraccaricare le prese multiple controllando l'ampereaggio della presa e degli apparecchi da collegare. Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa se non nell'ambito della attività programmata e/o autorizzata e alla presenza di personale specializzato dell'Ente esecutore.

Rischio: Inalazione di polveri, fibre, gas, vapori.

Misure di prevenzione: nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora le quantità di polveri o fibre presenti superino i limiti tollerati e comunque nelle

operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

b. Rischi introdotti presso l'Ente esecutore dalla Società

La Società deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche, idriche e del gas, comunicando al Datore di lavoro interessato e al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

La Società/Appaltatore dovrà, inoltre, essere a conoscenza delle figure responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Il responsabile dell'Ente esecutore, qualora si svolgano lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, deve essere informato circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere, ove richiesto:

- lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate;
- le corrette procedure per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
- il contenimento degli impianti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque o nel terreno.

7. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Il personale della Società si deve attenere alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle istruzioni fornite dall'Ente esecutore relativamente ai compiti e agli interventi condotti presso la struttura e deve essere a conoscenza che qualsiasi variazione deve essere preventivamente valutata dall'Ente esecutore. La presenza della Società rende necessarie specifiche misure di sicurezza relativamente ad alcuni argomenti di valenza generale per cui si danno, sempre allo scopo della riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, le seguenti prescrizioni:

a. Rischio elettrico

L'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione e forza motrice, impianti d'allarme, apparecchiature informatiche). Gli impianti devono essere conformi alla normativa vigente.

Rischi da interferenze: possibile accesso agli impianti da parte di personale non autorizzato.

Obblighi della Società: informa i propri dipendenti che l'accesso ai locali di lavoro è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente esecutore e a tal proposito i dipendenti della Società hanno l'onere di presentarsi al responsabile dell'Ente esecutore all'inizio dei lavori muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

b. Rischio per uso attrezzature

I lavoratori della Società utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie, ad esclusione di quelle fornite in comodato d'uso e/o a meno di specifiche ed autorizzate deroghe. Nello specifico l'Ente esecutore non autorizza l'utilizzo di scale, treppiedi, transpallet, muletti, ecc..

Rischi da interferenze: possibile utilizzo di attrezzature dell'Ente esecutore da parte della Società e viceversa, possibili danni causati dalle apparecchiature in uso (caduta dall'alto, schiacciamento, caduta materiali, urto, investimento...).

Obblighi della Società: se si utilizzano attrezzature che possano comportare un rischio evidente da interferenza la Società informa il responsabile dell'Ente esecutore. Sorveglia le attrezzature utilizzate

e non le lascia incustodite.

In caso di manutenzione di attrezzature segue le seguenti regole:

- utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta;
- divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione;
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su macchine ed impianti.

c. Rischio gestionale

I lavoratori della Società sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.

Rischi da interferenze: mancata conoscenza della presenza dei dipendenti della Società nella sede esaminata.

Obblighi della Società: informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.

d. Rischio chimico

Uso di sostanze tossiche che vengono utilizzate saltuariamente per le attività di riparazione e/o revisione. Detti prodotti devono essere regolarmente stoccati, chiusi nei loro contenitori originali indicati da appositi cartelli.

Rischi da interferenze: utilizzo di sostanze tossiche ed eventuale esposizione di lavoratori e utenti.

Obblighi della Società: informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze tossiche. In caso di utilizzo di sostanze chimiche concorda con il responsabile dell'Ente esecutore le eventuali misure di protezione da adottare e consegna copia delle schede di sicurezza dei prodotti in questione.

e. Gestione delle emergenze

In caso di emergenza è presente:

- un piano di emergenza;
- cassette di pronto soccorso;
- un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica;
- cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo;
- una squadra di emergenza adeguatamente formata.

Rischi da interferenze: in caso di emergenza, mancata informazione circa la presenza dei dipendenti della Società. Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari. Uso di sostanze infiammabili.

Obblighi della Società: informa il responsabile dell'Ente esecutore della propria presenza, di quanti suoi dipendenti sono presenti e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro. Si attiene ai seguenti obblighi:

- non fumare nei luoghi di lavoro;
- non compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere senza autorizzazione e senza aver preso le misure di sicurezza necessarie a non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori ed idranti.

f. Rischi degli ambienti di lavoro

I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Rischi da interferenze: possibile coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti dell'Ente esecutore in aree di lavoro della Società.

Obblighi della Società:

- indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pavimentazione bagnata, pericolo di caduta materiali, ecc.);
- recingere in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare che estranei possano accedere all'area;

- rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dell'Ente esecutore;
- impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro;
- evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento.

g. Rischi da presenza di altre Ditte

È possibile che più Ditte operino nello stesso luogo di lavoro: l'Ente esecutore informerà tutti i Referenti delle Ditte della contemporanea presenza e del rischio di interferenza.

Rischi da interferenze: possibile interferenza tra i lavoratori delle Ditte.

Obblighi della Società: ha l'onere di presentarsi al responsabile dell'Ente esecutore prima dell'inizio dei lavori e al termine dei lavori. Non deve utilizzare le attrezzature dell'Ente esecutore e delle altre Ditte eventualmente presenti.

h. Area transito/movimentazione materiali e attrezzature

È individuata una zona adibita allo scarico/movimentazione di materiali e attrezzature. Lo spazio per lo scarico e la movimentazione dei materiali deve essere sufficientemente ampio ed i mezzi utilizzati devono avere la possibilità di fermarsi e di effettuare le operazioni senza rischio.

Rischi da interferenze: possibile utilizzo di attrezzature, caduta materiali, schiacciamento, investimento...

Obblighi della Società: onere di avvisare il responsabile dell'Ente esecutore comunicando data, orario e durata della introduzione dei materiali e delle attrezzature. A meno di specifiche ed autorizzate deroghe non devono essere utilizzate le attrezzature dell'Ente esecutore.

i. Rischio rumore

Durante la normale attività lavorativa l'esposizione al rumore è minore dei valori inferiori d'azione previsti dal D. Lgs. 81/08.

Rischi da interferenze: possibile produzione di rumore durante l'utilizzo di macchinari.

Obblighi della Società: informa il responsabile dell'Ente esecutore del possibile utilizzo di macchinari che possono produrre rumorosità superiori al livello minimo di azione.

j. Rischio biologico

Durante la normale attività lavorativa l'esposizione ad agenti biologici è limitata.

Rischi da interferenze: possibile introduzione nell'ambiente lavorativo di agenti biologici esterni.

Obblighi della Società: non introdurre negli ambienti lavorativi agenti biologici dannosi.

k. Rischio da fiamme libere

Durante la normale attività lavorativa l'esposizione alle fiamme libere è limitata. Rischi

da interferenze: possibile presenza di materiali infiammabili.

Obblighi della Società: verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento; accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio; verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

8. TIPOLOGIA ESEMPLIFICATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Onde permettere la minimizzazione dei rischi da interferenza, questo Ufficio correda il presente D.U.V.R.I. di una lista di controllo che, pur non ponendosi quale tassativo ed esaustivo numero di possibili casi, vuole essere una guida cui attenersi nella più precisa - ed eventualmente derogatoria - casistica che dovrà discendere dal D.U.V.R.I. dinamico, documento che, in tal senso, si porrà quale integrativo ed attuativo del presente.

L'elencazione di cui alla tabella a seguire, ovviamente, è da intendersi quale ampliativa delle ipotesi

di prevenzione e protezione generiche di cui al precedente paragrafo. Sarà cura dell' Ente esecutore dare corso ad ulteriori prescrizioni attagliate ai singoli "ambiti spaziali di interferenza".

N.	Tipologia di Fattispecie rischiosa nell'ambito lavorativo della Società a contatto interferenziale	Probabilità che si verifichi la causa dell'evento dannoso (significatività) in carenza di contromisure	Gravità dell'evento dannoso	Tipologia di contromisure da porre in essere per minimizzare il rischio da interferenza
1	<u>Operazioni implicanti uso di prodotti chimici con potenzialità tossico-nociva nonché produzione di polveri, gas, vapori</u>	IMPROBABILE Personale che entri casualmente nelle aree sottoposte a interventi di riparazione/revisione che implicino l'utilizzo di prodotti chimici e/o la produzione di polveri, gas, vapori potenzialmente nocivi	ALTA Inalazione o contatto con sostanze pericolose	Interdire l'area di accesso alle zone interessate per tutta la durata delle operazioni. Apporre idonea segnaletica. Avvisare gli utenti anche per un congruo numero di giorni successivi all'utilizzo di prodotti anche solo potenzialmente nocivi.
2	<u>Movimentazione dei materiali/strumenti di vario genere con apparecchi meccanici e/o mezzi di sollevamento, ecc.</u>	POCO PROBABILE Personale che subisca danni – anche gravi – dal cattivo o errato utilizzo dei predetti apparecchi.	ALTA Da cadute, piccole contusioni fino a ben più gravi incidenti invalidanti.	Interdire l'area di accesso alle zone interessate per tutta la durata delle operazioni di impiego delle apparecchiature. Apporre idonea segnaletica interdittiva.
3	<u>Introduzione di materiale di vario genere all'interno dell'Ente esecutore</u>	POCO PROBABILE Personale che entri casualmente nelle aree di ingresso durante le fasi di introduzione del materiale.	MEDIA Urti, cadute, contusioni, lesioni da impatto con personale della Società ovvero con materiale in ingresso.	Far accedere il personale della Società esclusivamente da aree ad hoc. Alle porte d'ingresso apporre idonea segnaletica dalla quale si evinca che l'accesso è consentito solo al personale autorizzato. Apporre idonea segnaletica interdittiva.
4	<u>Area transito merci e viabilità generale</u>	POCO PROBABILE Personale che subisca danni – anche gravi – dall'impatto con automezzi o macchinari in transito o in movimentazione.	ALTA Da cadute, piccole contusioni fino a ben più gravi incidenti invalidanti.	Interdire l'area interessata per tutta la durata delle operazioni. Apporre idonea segnaletica interdittiva (cartelli, transenne, nastro segnale pericolo)
	<u>Interventi che implicano</u>	POCO PROBABILE	ALTA	Interdire l'area
5	<u>produzione di calore, fiamme, esplosione, getti e schizzi</u>	Personale che subisca danni – anche gravi – dovuti alla vicinanza alle operazioni di intervento	Da contatto/ investimento da calore, fiamme, esplosione, getti e schizzi	interessata dai citati interventi prevedendo delle distanze di sicurezza da evidenziare con apposita segnaletica

9. VALIDITA' E REVISIONI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni del contratto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto del contratto.

10. DICHIARAZIONI

La Società dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) , di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

11. CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :

- è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro dell'Ente committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

ENTE ESECUTORE

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro		
Resp. Serv. Prev. Protezione		

SOCIETÀ

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante la Società dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Società	Datore di lavoro	Firma